



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- PRIMA SEZIONE PENALE -
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati

Dott. Giuseppe Mezzofiore – Pres.

Dott.ssa Eleonora Santolini

Dott.ssa Alessandra Cuppone

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza dibattimentale dell'12.01.2011 in ordine alle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 453 co. 1 bis c.p.p. ed alle eccezioni di nullità formulate dalle difese degli imputati.

OSSERVA QUANTO SEGUE

Ai fini di una esposizione organica appare opportuno procedere ad una disamina preliminare delle questioni comuni a tutte le difese, iniziando in tal senso da quelle relative alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 453 co. 1 bis c.p.p..

Una prima questione riguarda il profilo della incostituzionalità della disposizione da ultimo citata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. sulla base del rilievo che nella fattispecie in esame il giudizio immediato sarebbe fondato sul solo presupposto della detenzione dell'imputato, con la conseguenza che il G.I.P. non potrebbe operare alcuna valutazione in ordine al requisito della evidenza della prova, posto a fondamento dell'istituto del giudizio immediato siccome disciplinato dall'art. 453 c.p.p..

In particolare si sostiene la compromissione dei diritti di difesa in conseguenza della soppressione dell'udienza preliminare ("che garantisce all'imputato fondamentali forme dell'esercizio del diritto di difesa anche ai fini di un possibile più pronto proscioglimento") del prolungamento automatico dei termini di custodia cautelare ("con restrizione irragionevole della libertà personale") e della compressione del principio del contraddittorio ("anche con riferimento alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e dell'udienza preliminare").

Ritiene il Collegio che il suesposto ordine di idee non sia condivisibile.

Ed invero l'eccezione in esame non sembra tener conto del fondamentale rilievo che il presupposto del cosiddetto giudizio immediato "cautelare" è costituito non solo dal puro e semplice stato di detenzione dell'imputato, ma anche dalla concreta possibilità di espletamento di tutto l'iter

procedimentale finalizzato alla formazione del giudicato cautelare. Tanto si evince incontrovertibilmente dal dato normativo e segnatamente dal disposto di cui all'art. 453 co. 1 ter c.p.p., che subordina la formulazione della richiesta di tale tipo di giudizio all'avvenuta definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., ovvero all'avvenuto decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.

Ciò comporta in concreto che l'accesso al rito in questione è stato rigidamente ancorato dal legislatore alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria accertato attraverso il preventivo vaglio di diversi organi giurisdizionali.

In siffatta ottica, allora, la "gravità indiziaria" di cui si discute non costituisce di certo un "minus" rispetto a quella evidenza della prova oggetto di valutazione da parte del G.I.P. ai sensi dell'art. 453 co. 1 c.p.p. e non riveste dunque una valenza meno garantista di quest'ultima, ove si consideri che, sulla scia di quanto è stato correttamente osservato in giurisprudenza, sussiste una sostanziale omologazione dei parametri di valutazione che stanno alla base delle valutazioni del giudice della cautela e di quello dell'immediato, fermo restando, ovviamente, che nessuna delle due nozioni su richiamate può giammai presupporre l'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, non potendosi prescindere dagli effetti conseguenti alla dinamica della prova nella successiva fase dibattimentale.

In tal senso dunque si può ragionevolmente sostenere che l'istituto novellato dalla legge 24.07.2008 n. 25 di conversione del d.l. 23.05.2008 n. 92, lungi dal conculcare le garanzie difensive sussistenti nell'ipotesi di cui all'art. 453 co. 1 c.p.p. (valutazione dell'evidenza probatoria da parte del G.I.P.), al contrario le rafforza e le consolida, alla luce proprio della potenziale attuazione di una pienezza del contraddittorio e di esplicazione delle ragioni difensive innanzi a quella pluralità di organi (oltretutto collegiali) giurisdizionali summenzionati, con la conseguenza che l'imputato può ben intraprendere, in tutte le suddette sedi, quelle medesime iniziative difensionali a presidio delle quali sono stati sanciti l'art. 415bis c.p.p. e l'udienza preliminare.

Né varrebbe opporre che l'imputato potrebbe risultare pregiudicato dalla circostanza dell'eventuale esistenza di elementi in grado di elidere l'impianto accusatorio, sopravvenuti solamente dopo la formazione del giudicato cautelare; e ciò per il fondamentale rilievo che nulla precluderebbe in tal caso di portare a conoscenza del G.I.P. le nuove circostanze di cui trattasi onde ottenere una declaratoria di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, proprio da parte del medesimo organo competente alla emissione del decreto di giudizio immediato; giudizio che a questo punto resterebbe precluso a norma dell'art. 455 co. 1 bis c.p.p.

Di qui l'infondatezza della tesi propugnata da uno dei difensori, secondo cui il ruolo del G.I.P. sarebbe svilito a quello di "mero passacarte", ben potendo egli, come si è visto, effettuare fino all'ultimo un intervento decisivo sul piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, conseguentemente, dell'emissione o meno del decreto di giudizio immediato.

E parimenti non v'è dubbio che nella prospettiva fin qui delineata non appare ravvisabile quel dedotto profilo di illegittimità costituzionale asseritamente fondato sul prolungamento automatico dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 co. 1 bis c.p.p..

La *ratio* dell'istituto che ci occupa è, invero, agevolmente individuabile nell'esigenza di pervenire il più celermente possibile alla definizione del processo a carico di soggetti detenuti e gravati da un quadro indiziario di oggettiva gravità, in ossequio a quanto statuito dall'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.

In siffatto contesto, allora, il protrarsi della custodia cautelare non costituisce di certo lo scopo perseguito dal legislatore, ma ne rappresenta l'effetto fisiologico ed ineludibile in conseguenza del passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, in conformità, del resto, a quanto normativamente previsto per tutti i tipi di giudizio.

E d'altra parte, per tutte le ragioni che sono state più sopra illustrate, la decisione di disporre il giudizio immediato nei confronti del soggetto sottoposto a misura, non può considerarsi il frutto di un provvedimento obbligato ed acritico del G.I.P., ma consegue solo all'esito di quel complesso iter procedimentale che ha posto il prevenuto in condizione di esercitare un valido contraddittorio su tutti i presupposti della misura cautelare, sotto il duplice profilo dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Si appalesa manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 458 co. 1 c.p.p. con riferimento all'asserita insufficienza del termine di quindici giorni concesso al difensore per adire riti alternativi.

Sul punto, infatti, non può che richiamarsi quanto ritenuto dalla Suprema Corte in merito a analoga eccezione formulata quando era in vigore, tra l'altro, il termine addirittura inferiore di giorni sette. In quella occasione i giudici di legittimità ritennero la manifesta infondatezza della questione sollevata, sulla base del rilievo che "il termine concesso all'imputato per chiedere il giudizio abbreviato è frutto di una scelta legislativa non irrazionale né illogica, ma caratterizzata da un' interna coerenza con un sistema di giudizi, diversi da quello ordinario, in cui la speditezza è il canone principale nella delimitazione della normativa positiva" (Cass. Sez. IV sent. 14481 del 23.12.1999)

Parimenti infondata va ritenuta la eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad emettere il decreto di giudizio immediato del giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di G.I.P. nella specie emettendo i decreti di intercettazioni telefoniche e le relative proroghe.

Ritiene il Collegio di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui "non sussiste incompatibilità per il giudice che abbia emesso ordinanza cautelare in fase di indagini preliminari a deliberare il decreto di giudizio immediato, posto che tale provvedimento non definisce con sentenza un grado di giudizio e non esprime motivazioni vincolanti, semplicemente verificando l'ammissibilità della richiesta del P.M. di accedere direttamente al dibattimento sul presupposto dell'evidenza della prova" (Cass. Sez. IV n. 49334 del 13.10.2004)

Il suesposto principio, ancorchè stabilito con riferimento all'art. 453 co 1 c.p.p., non può non trovare applicazione anche in relazione all'ambito disciplinato dall'art. 453 co. 1bis c.p.p., attesa l'*eadem ratio* sottostante e riveste particolare pregnanza nel caso che ci occupa, ove si consideri che l'incompatibilità viene dedotta nei confronti di un organo che non dispone la misura cautelare, ma un provvedimento che, non incidendo sulla libertà personale, si è posto unicamente come propulsivo dell'attività di indagine.

Ad identica conclusione di manifesta infondatezza occorre pervenire anche con riferimento alle rimanenti eccezioni di incostituzionalità del sistema normativo che disciplina il giudizio immediato e riconducibili in definitiva ad un'unica doglianza di fondo: quella secondo cui l'anzidetto sistema precluderebbe all'imputato di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero.

Al riguardo va richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 127 del 2003 che, nel richiamare propria precedente statuizione n. 371/2002, ha tra l'altro affermato che "il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo".

Tali decisioni risultano in linea con altra adottata sempre dalla Consulta, sull'argomento, precisamente l'ordinanza n. 256 del 18.07.2003 e si fondano tutte sull'enunciazione del principio che non appare ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il previo interrogatorio, cui deve essere sottoposto l'imputato, assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative difensionali ed interloquire per contestare la fondatezza

dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato.

Orbene, è appena il caso di osservare che il surriferito principio, enunciato dal giudice delle leggi con riferimento all'ipotesi dell'art. 453 co 1 c.p.p., non può non trovare applicazione anche riguardo all'istituto di cui al comma successivo, tenuto conto della decisiva circostanza che anche in questo caso il soggetto deve essere sottoposto a interrogatorio, in conseguenza dell'intervenuto stato di custodia cautelare, e che tutto l'iter procedimentale finalizzato alla formazione del giudizio cautelare, di cui si è prima discusso e che è presupposto indefettibile della presentazione della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M., garantisce innanzitutto la piena *discovery* degli elementi a carico dell'imputato e l'espletamento di tutte quelle attività defensionali di cui in premessa.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le questioni di illegittimità costituzionale proposte dalle difese.

Procedendo, a questo punto della trattazione, alla disamina delle questioni concernenti la dedotta nullità del decreto di giudizio immediato, va rilevato come una prima eccezione, comune a tutte le difese, riguardi la nullità del decreto in parola sulla base della perdita di efficacia prima della formulazione della richiesta del P.M. di cui all'art. 453 co. 1 bis c.p.p., per avvenuto decorso dei termini di fase, della misura di custodia cautelare applicata nei confronti degli imputati in relazione a quelle ipotesi di reato diverse da quello associativo.

Sostengono, pertanto, le difese che, essendo venute meno per le suddette ipotesi delittuose le condizioni giustificative del rito immediato, sarebbe stato necessario procedere, giusto il disposto di cui all'art. 453 co.4 c.p.p., con le forme del rito ordinario per tutte le imputazioni, attesa l'evidente connessione tra il fatto associativo e i reati-fine.

Ritiene il Collegio che i suesposti assunti difensivi non possono essere condivisi.

Alla base della prospettata eccezione viene posto, come si è visto, il dato della mancanza di attualità della custodia cautelare al momento della presentazione, da parte del Pubblico Ministero, della richiesta di giudizio immediato; e ciò sulla base del disposto di cui all'art. 453 co.1bis c.p.p. che testualmente recita "Il Pubblico Ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dei termini di cui all'art. 454 co.1 c.p.p., e comunque entro centottanta giorni dalla esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini".

Senonché, una siffatta interpretazione, rigidamente ancorata al mero dato testuale della citata disposizione, risulta, a ben guardare, difficilmente conciliabile con una lettura sistematica e coerente dell'intero complesso normativo che disciplina l'istituto in esame.

Ed invero, un primo dato fondamentale da cui occorre prendere le mosse è costituito dalla circostanza che il successivo comma 1 ter del citato articolo 453 subordina tassativamente la possibilità di formulare la richiesta di giudizio immediato alla avvenuta definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., ovvero al decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.

Si potrebbe osservare a questo punto che tale previsione normativa della necessità di un approfondito vaglio giurisdizionale sulla bontà della misura inizialmente applicata suoni conferma della tesi della necessaria permanenza della summenzionata misura custodiale al momento della più volte citata richiesta del P.M..

Tuttavia, la disposizione sovracitata deve essere necessariamente correlata con quanto statuito dall'art. 455 co. 1 bis c.p.p., che disciplina i provvedimenti adottabili dal GIP a seguito della richiesta del P.M.. La norma da ultimo ricordata recita testualmente: "Nei casi di cui all'art. 453 co. 1 bis c.p.p., il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza".

Orbene, la circostanza che il legislatore abbia circoscritto alla sola ipotesi di previo annullamento o revoca della misura custodiale per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza la possibilità per il GIP di rigettare la richiesta di giudizio immediato formulatagli dal P.M. comporta implicitamente, quanto inequivocabilmente, che il predetto giudice debba invece accogliere la richiesta medesima in tutti gli altri casi in cui la predetta misura custodiale sia venuta meno per motivi diversi, come la cessazione delle esigenze cautelari ovvero, come nel caso che ci occupa, la perdita di efficacia per decorrenza dei termini di fase.

Diversamente opinando non troverebbe giustificazione alcuna la puntuale, specifica statuizione di cui al citato art. 455 co. 1 bis c.p.p..

Nè potrebbe validamente sostenersi al riguardo che, con tale ultima disposizione, il legislatore abbia inteso far riferimento alle sole ipotesi di cessazione della misura maturate esclusivamente dopo l'avvenuta richiesta di giudizio immediato. Una siffatta conclusione risulta chiaramente smentita dal rilievo che la norma in questione prende in considerazione non solo l'ipotesi di revoca ma anche quella di annullamento della ordinanza custodiale, con evidente riferimento, in tal caso, ad un provvedimento intervenuto nel corso di quell'iter procedimentale ex art. 309 c.p.p., la cui avvenuta definizione, come s'è prima osservato, deve necessariamente precedere il momento della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono occorre, allora, necessariamente pervenire alla conclusione che l'attualità della misura al momento della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. non possa essere ritenuta *condicio sine qua non* per la legittima instaurazione del giudizio immediato, e che una corretta interpretazione del dettato normativo di cui al citato art. 453 1 bis c.p.p. non possa che essere quella di ritenere che il potere-dovere del P.M. di azionare la suddetta richiesta debba trovare il proprio fondamento e radice nell'avvenuta applicazione della custodia cautelare in relazione al reato di cui trattasi, indipendentemente dal successivo venir meno della stessa per ragioni diverse dalla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Del resto, ove non si accedesse a tale ordine interpretativo si perverrebbe a conseguenze difficilmente giustificabili ed accettabili sul piano di una coerenza logica-sistematica dell'impianto normativo in esame.

In particolare, ove si ponga mente al rilievo che il P.M. potrebbe legittimamente attendere fino allo spirare del centottantesimo giorno dall'esecuzione della misura per formulare la richiesta di immediato (giusto il disposto di cui all'art. 453 co.1 bis c.p.p.), si dovrebbe necessariamente concludere (accedendosi alla propugnata interpretazione difensiva) per la materiale impossibilità di ricorrere all'istituto del giudizio immediato cautelare per la gran parte dei reati (dal momento che dei termini di fase, per l'ipotesi che qui interessa, il primo è di soli tre mesi ed il secondo di sei, dunque con scadenza coincidente col maturare del termine massimo a disposizione del P.M.).

Inoltre, ove si ritenesse necessario, quale presupposto per la legittimità del giudizio *de quo*, quello della permanenza della misura custodiale all'atto della richiesta di immediato ad opera del P.M., si dovrebbe, per forza di cose, ammettere che il legislatore, nel dettare la disciplina di cui all'art. 455, co.1 bis, c.p.p. abbia inteso fare riferimento unicamente alla ipotesi di venir meno della suddetta misura nel brevissimo lasso temporale di giorni cinque, intercorrente tra la suindicata richiesta ed il provvedimento del GIP; ipotesi che non è un fuor d'opera definire, realisticamente, a dir poco remota e del tutto marginale.

Anche a prescindere dai pur fondamentali suesposti rilievi, rileva comunque il Collegio come, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, cui questo Tribunale ritiene di aderire, è preclusa qualsiasi potestà di intervento del giudice dibattimentale volta a sindacare la sussistenza dei presupposti del giudizio immediato, atteso che non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico (art. 454 c.p.p.) attribuito dal giudice delle indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato; un eventuale provvedimento di declaratoria di nullità del medesimo si configurerebbe, dunque, come

abnorme in quanto determinerebbe una indebita regressione del procedimento (vedi per tutte Cass., Sez. I, 9.12.2009 n. 3332).

Trattasi di un indirizzo assolutamente granitico che non può ritenersi infirmato da quell'unica decisione di segno opposto, richiamata da diversi difensori, segnatamente quella della Corte di Cassazione I sez. pen. n. 8227 del 10.2.2010, la quale, intervenendo in fattispecie peraltro diversa (procedimento di giudizio immediato instaurato in luogo di quello a citazione diretta), ha sì ammesso la summenzionata potestà di intervento, ma unicamente in relazione all'ipotesi in cui si sia verificata in concreto una lesione delle norme procedurali concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178 lett. C. c.p.p.), senza discostarsi per il resto dal maggioritario indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto più sopra.

Tanto premesso, non possono, al riguardo, non richiamarsi integralmente tutte le argomentazioni in precedenza svolte, in occasione della disamina delle eccezioni di illegittimità costituzionale, con cui si è evidenziato come la particolare natura del giudizio immediato cautelare non abbia comportato alcuna compromissione dei diritti e delle garanzie difensive.

Nel solco tracciato delle pressochè costanti pronunce della Suprema Corte intervenute in materia, dunque, non possono trovare pertanto accoglimento quelle eccezioni, proposte da diversi difensori, di nullità del decreto di giudizio immediato fondate innanzitutto sull'asserita incompletezza delle indagini all'atto dell'emissione del decreto di giudizio immediato in quanto, tale circostanza, non incidendo sui presupposti di ammissibilità del giudizio immediato cautelare richiesti dall'art. 453 co. 1 bis c.p.p., investirebbe esclusivamente il profilo della utilizzabilità degli atti in sede dibattimentale.

Parimenti, con riferimento alla questione di nullità del decreto di giudizio immediato per omesso deposito di atti, sollevata in particolare dalla difesa-Contin, va rilevato come il pubblico ministero abbia chiarito con riferimento innanzitutto all'omesso deposito degli esiti delle consulenze tecniche in materia informatica come le stesse avessero avuto per oggetto unicamente un'attività di mera duplicazione di *hard disk* e supporti informatici che erano però già stati oggetto di rinuali provvedimenti di sequestro (talí circostanze trovano puntuale conferma nei verbali di conferimento degli incarichi peritali in questione) e, con riferimento all'attività di intercettazione telefonica effettuata nel 2010, come la stessa avesse avuto, quale unica finalità, quella della ricerca di soggetti latitanti.

Quanto all'ulteriore eccezione avanzata sempre dalla difesa-Contin, che ha fatto esplicito riferimento al contenuto di una *e-mail* asseritamente dimostrativa dell'estraneità del Contin alla contestata associazione a delinquere, è appena il caso rilevare come risulti oggettivamente preclusa, in

questa sede, la possibilità di effettuare una compiuta valutazione di una singola, isolata circostanza avulsa da tutto il compendio probatorio che potrà essere acquisito solamente in sede di istruttoria dibattimentale.

Infondata si appalesa l'ulteriore eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato fondata sull'assunto che nel caso specifico la scelta operata dal P.M. di procedere con giudizio immediato sarebbe stata preclusa dalla circostanza che l'art. 453 co. 1bis c.p.p. esclude chiaramente tale tipo di rito nell'ipotesi in cui la richiesta pregiudichi gravemente le indagini e che in tale ultimo concetto debbano essere comprese anche le indagini difensive.

Ritiene il Collegio che le "indagini" di cui parla la norma non possano che essere quelle della pubblica accusa, tenuto conto della *ratio* ispiratrice della disposizione in parola.

Risulta poi preclusa, alla luce di quei fondamentali principi enunciati in premessa, qualsiasi possibilità di sindacato di questo Tribunale sulla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato, fondata sulla circostanza che si procede separatamente nei confronti delle due società per l'illecito amministrativo derivante da reato; e ciò per il fondamentale rilievo che non è dato scorgere alcun profilo di violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in conseguenza della scelta operata dal pubblico ministero, fondandosi oltretutto le argomentazioni addotte a sostegno della suddetta eccezione unicamente sulla presunzione, del tutto ipotetica e allo stato indimostrabile, di una strategia difensiva degli enti nel separato processo, articolata in funzione esclusivamente accusatoria, per il fatto associativo, nei confronti degli odierni imputati.

Per quanto concerne l'eccezione, nell'interesse dell'imputato Denaro Manlio, fondata sull'asserita nullità del provvedimento del Presidente della quarta sezione penale III collegio del Tribunale di Roma che, in ottemperanza al preventivo decreto del Presidente del Tribunale, ha disposto la trasmissione degli atti del presente giudizio a questo collegio, va richiamato quanto sancito dalla S.C. con sentenza n. 38112 del 3.10.2006: *"l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra non attiene alla giurisdizione, ma piuttosto alla competenza interna, e, pertanto, non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p., salva l'ipotesi che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita <<extra ordinem>>".* Alla stregua di ciò l'eccezione va rigettata.

Parimenti infondata deve essere ritenuta l'eccezione nell'interesse degli imputati Rossetti e Gionta, basata sull'asserita mancanza del presupposto della enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti rispettivamente a loro contestati.

Ed invero dalla lettura del capo di imputazione si desume la compiuta ed esaustiva indicazione di tutti gli elementi addebitati ai prevenuti, donde la palese insussistenza della lamentata lesione del diritto di difesa.

Allo stesso modo non possono accogliersi le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati Micucci e Fragomeli, fondate, nel primo caso, sulla mancata effettuazione di un interrogatorio richiesto in data 30.03.2010 e, nel secondo, sull'asserita mancanza di una indicazione sommaria delle fonti di prova nel decreto di giudizio immediato.

Quanto alla prima eccezione si osserva che, come dedotto dal P.M. e non contestato, il prevenuto è stato ritualmente sottoposto ad interrogatorio di garanzia e che ogni ulteriore interrogatorio eventualmente richiesto dall'imputato nel corso delle indagini, non avrebbe radicato alcun obbligo normativamente sanzionato per l'ufficio di accusa a procedervi; quanto alla seconda eccezione si osserva che l'ipotesi non risulta sanzionata da alcuna nullità e che comunque il decreto del G.I.P. appare *in parte qua* sufficientemente preciso ed adeguato.

Per quanto riguarda l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato formulata nell'interesse dell'imputato Catanzariti e fondata sull'assunto che il decreto in questione emesso dal G.I.P. va considerato giuridicamente inesistente, in quanto emesso dopo un precedente provvedimento di rigetto da parte dello stesso giudice della richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M., rileva il Tribunale come la stessa debba essere respinta.

Ed invero con il provvedimento di rigetto di cui sopra, non si era radicata in capo al G.I.P. alcuna incompatibilità a giudicare, non essendo tale provvedimento scaturito da una rivisitazione critica del merito della posizione processuale dell'imputato.

In ogni caso non può non ribadirsi, ancora una volta anche con riferimento alla eccezione Catanzariti, quanto in precedenza osservato a proposito delle altre questioni prima esaminate e più in generale di tutte quelle volte ad ottenere una declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato: tutte le eccezioni, nessuna esclusa, sono sottratte a qualsivoglia sindacato da parte di questo Tribunale alla luce di tutte le argomentazioni elaborate sul solco dell'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte come estrinsecatosi fino alla sentenza Corte di Cassazione 1 sez. pen. n. 8227 del 10.2.2010.

Una disamina a parte si impone in relazione alla questione sollevata dalla difesa-Marotta, tenuto conto della totale diversità della problematica implicata rispetto a tutte quelle di cui si è fin qui dibattuto.

La difesa ha in particolare avanzato la richiesta di non luogo a procedere e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare personale per difetto della condizione di procedibilità costituita dalla consegna suppletiva prevista dall'art. 26 della legge 69/2005.

Si assume in particolare che il Marotta è stato raggiunto dal provvedimento di custodia cautelare in relazione al presente procedimento mentre si trovava già in Italia in stato di detenzione in quanto precedentemente estradato dalla Spagna a seguito di emissione nei propri confronti di mandato di arresto europeo per altri fatti.

Secondo la suesposta tesi difensiva, dunque, il prevenuto non poteva essere perseguito in Italia e men che mai privato della propria libertà personale per un reato commesso in epoca precedente alla sua consegna da parte della Spagna in virtù del principio di specialità sancito dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005.

Osserva il Collegio che l'eccezione in esame deve essere respinta.

Ed infatti il secondo comma del citato art. 26 contempla una serie di eccezioni all'applicazione del principio enunciato nel comma 1 della medesima disposizione e tra queste vi rientra l'ipotesi, enunciata alla lettera d), in cui si fa testuale riferimento alla persona *"soggetta ad una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale"*.

Orbene, risulta *per tabulas* che all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare per il presente giudizio il Marotta si trovava assoggettato al regime dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali ai sensi dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario; misura, quest'ultima, che è chiaramente alternativa alla detenzione e che non implica la privazione della libertà, bensì una semplice limitazione della stessa, donde la concreta configurabilità nel caso di specie dell'eccezione al principio di specialità in premessa *enunciata*.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionali sollevate dalle difese e rigetta tutte le rimanenti eccezioni e richieste dalle stesse prospettate.

Roma, 17 gennaio 2011

I Giudici

Il Presidente